

### MISURE ORGANIZZATIVE.

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 in tema di tempestività nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i titolari di posizione organizzativa devono:

1. stabilire, all'atto della stipulazione del contratto, un termine di pagamento non inferiore a 45 giorni e non superiore a 90 giorni. Questo permetterà di svolgere con puntualità le fasi istruttorie della liquidazione rispettando il diritto del creditore di essere pagato in un tempo ragionevole;
2. trasmettere le determinazioni di impegno di spesa al servizio finanziario con congruo anticipo rispetto all'ordinativo della spesa in modo da consentire la verifica della compatibilità dell'impegno con lo stanziamento di bilancio nonché alla verifica dei quadri economici per i lavori pubblici;
3. trasmettere gli atti di liquidazione della spesa al servizio finanziario completi di:
  - fattura;
  - indicazione degli estremi dell'impegno di spesa e ove richiesto, attestazione di verifica D.U.R.C. in corso di validità e con esito regolare;
  - coordinate IBAN del beneficiario necessarie per l'esecuzione dei bonifici ( nel caso il creditore comunichi nuove coordinate rispetto a quanto indicato in fattura o nel caso tali coordinate siano assenti in fattura );
4. per i pagamenti di importo superiore ad €. 10.000,00 trasmettere gli atti di liquidazione al servizio finanziario con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'effettuazione della verifica presso Equitalia circa l'esistenza, in capo al creditore, di una o più cartelle di pagamento di importo pari o superiore ad €. 10.000,00.
5. liquidare le spese in conto capitale compatibilmente con il rispetto dell'obiettivo programmatico in materia di patto di stabilità.

Per il periodo 01/01/2009 – 15/12/2009, **“l'indicatore di tempestività”** dei pagamenti ( come indicato dalla legge 69/2009) è pari a 40 gg consecutivi.